

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE CALABRIA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA



il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 8023039058, rappresentato dal dott. Carlo Sappino, nato a Roma il 12.07.1955 C.F. SPPCRL55L12H501V, Direttore generale per gli incentivi alle imprese (nel seguito, "MiSE-DGIAI"), domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma,

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI – "Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE" del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Viale Europa Loc. Germaneto, codice fiscale numero 022053940793, rappresentata dal dott. Fortunato Varone nato a Catanzaro (CZ) il 21/02/1977, Dirigente Generale Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive,

VISTI:

- a) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- c) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014, di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- e) il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- f) l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità intraprese dall'Italia per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- g) la delibera di Giunta regionale n. 445 del 11.10/2018, relativa all'individuazione del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese quale Organismo Intermedio per l'Azione 3.6.1 del POR FESR FSE Calabria 2014-2020;

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

- d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
- e) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti *finanziamenti Nuova Sabatini*) "possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo";
- f) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei *finanziamenti Nuova Sabatini* ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione

- delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del *finanziamento Nuova Sabatini*;
- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i *finanziamenti Nuova Sabatini* agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- i) l'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR FSE Calabria 2014-2020 è finalizzata al potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci;
- j) la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza, in data 10/07/2018, la valutazione ex ante relativa allo strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 3.6.1 del POR Calabria FSE FSE 2014-2020;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1.
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) "*Consiglio di gestione*": il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) "*controgaranzia*": la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La *controgaranzia* è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

c) “*decreto di riforma del Fondo*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Sabatini” agli altri interventi del *Fondo*;

d) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;

e) “*disposizioni operative*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*”, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

f) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;

g) “*garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente al soggetto finanziatore. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

h) “*Gestore*”: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

i) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero dello sviluppo economico, riconosciuto, ai sensi dell’articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che agisce, ai sensi dell’articolo 2, *sub*) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita Convenzione di pari data;

j) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente Accordo;

k) “*PMI*”: le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea;

l) “*professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

m) “*Regione*”: la Regione Calabria;

n) “riassicurazione”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;

o) “*Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*”: la Sezione della Regione Calabria del *Fondo*, istituita ai sensi del presente Accordo e alimentata dai contributi versati dalla *Regione*;

p) “*soggetti beneficiari*”: le *PMI* e i *professionisti* aventi la sede legale e almeno un’unità produttiva ubicate nel territorio della *Regione*;

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle *disposizioni operative*.

Art. 3.

(Contributi)

1. Nell’ambito del *Fondo*, è istituita, ai sensi dell’articolo 2 del *decreto fund raising*, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, dotata di propria contabilità separata, nella quale confluiscono i fondi assegnati dal PO FESR FSE 2014-2020 per l’Obiettivo Tematico 3, Azione 3.6.1, per un corrispondente importo di euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).

2. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* può essere ulteriormente integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione* in ragione dei tiraggi e dei fabbisogni fatti registrare dallo strumento finanziario, al fine di fornire un maggior sostegno ai *soggetti beneficiari* nell’accesso al credito.

3. I contributi sono versati dalla *Regione* in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. La prima quota, pari al 25% dei contributi di cui al comma 1, è versata, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Calabria 2014-2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio*, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest’ultimo riversata sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

5. Le successive quote dei contributi di cui al comma 1 sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 4, successivamente alla comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre Parti, con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

Art. 4.

(Modalità di intervento della Sezione e soggetti beneficiari)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del *Fondo* in favore dei *soggetti beneficiari*.

2. Ai fini di cui al comma 1, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* opera, unitamente al *Fondo*, mediante interventi di *garanzia diretta*, di *riassicurazione* e di *controgaranzia*, incrementando le misure di garanzia del *Fondo* stabilite dal *decreto di riforma del Fondo* sulla base di quanto previsto all'articolo 5 del presente Accordo.

Art. 5.

(Misure di copertura della Sezione speciale)

1. Fermo restando il limite di importo massimo garantito previsto dal *decreto di riforma del Fondo*, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* interviene finanziando, ove possibile tenuto conto delle ordinarie misure di garanzia previste dal medesimo *decreto di riforma del Fondo*, l'incremento di copertura necessario a portare:

a) al 70 per cento la misura della *garanzia diretta* in favore dei *soggetti beneficiari* di "media dimensione";

b) all'80 per cento la misura della *garanzia diretta* in favore dei *soggetti beneficiari* di "micro e piccola dimensione", nonché dei *soggetti beneficiari*, anche se di "media dimensione", rientranti nella definizione di "impresa femminile", di "impresa sociale" o di "impresa artigiana";

c) al 90 per cento la misura della *riassicurazione* e della connessa misura della *controgaranzia*, fatti salvi i casi in cui la misura della *controgaranzia* sia già fissata a un più alto valore dal *decreto di riforma del Fondo*, in favore di tutti i *soggetti beneficiari*.

Art. 6.

(Requisiti delle operazioni finanziarie)

1. Ai fini dell'ammissibilità all'intervento della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni finanziarie devono essere finalizzate al finanziamento:

a) di investimenti, anche già avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia, purché non siano materialmente completati o completamente realizzati entro la medesima data;

b) del capitale circolante connesso a progetti di sviluppo aziendale, come definito dalla nota EGESIF 14-0041-I dell'11 febbraio 2015.

2. Non sono ammissibili all'intervento della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

3. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio regionale.

Art. 7.

(Avvio dell'operatività)

1. L'avvio dell'operatività della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* è subordinato alle due seguenti condizioni:

- a) avvenuto accreditamento dei contributi relativi alla prima quota, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4;
- b) entrata in vigore delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo" di cui all'articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma del Fondo*.

2. Verificate entrambe le condizioni di cui al comma 1, l'avvio dell'operatività è disposto con comunicazione del *Gestore* alle *Parti*. Dell'avvio dell'operatività della *Sezione speciale* è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), i cui Enti provvederanno ognuno per la propria competenza.

Art. 8.

(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* il *Gestore* opera, a valere sulla medesima *Sezione*, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio applicando la misura prevista, in relazione alla medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, in ragione dei livelli effettivi di rischiosità associati agli impieghi della medesima *Sezione*.

Art. 9.

(Gestione della Sezione)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, dandone immediata comunicazione alle *Parti*.

Art. 10.

(Compensi per la gestione)

1. Per la gestione della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* sono riconosciute al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione speciale e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, commi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 12 del medesimo regolamento.

2. Alla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* non sono imputati costi di gestione. Tali costi, ancorché totalmente o parzialmente imputabili a operazioni finanziarie garantite dalla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, sono posti interamente a carico della dotazione finanziaria del *Fondo*.

Art. 11.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite nella misura della percentuale di garanzia dalla stessa rilasciata e nel limite dell'importo massimo garantito dalla medesima Sezione. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* copre:

a) nel caso di *garanzia diretta*, l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;

b) nel caso di *garanzia prestata* a un garante di primo livello, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore (*riassicurazione*), ovvero la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore qualora il garante di primo livello non sia in grado di adempiere, nei confronti del soggetto finanziatore, l'obbligazione di garanzia (*controgaranzia*).

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 12.

(Attività di monitoraggio della Sezione Speciale)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, quale *Organismo intermedio* provvede alla trasmissione alla Banca Dati Unitaria dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (BDU-IGRUE), secondo il tracciato PUC 2014-2020, dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento delle iniziative finanziate con risorse della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020* per i successivi adempimenti di validazione da parte dell'Autorità di Gestione e nel rispetto delle previsioni del sistema nazionale di monitoraggio bimestrale per il conferimento dei dati.

2. L'Autorità di Gestione riceve, entro il termine che sarà indicato nell'ambito di specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni eventualmente richieste ai sensi della normativa nazionale e comunitaria relative alle azioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, da redigere secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.821/2014.

3. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020* mediante la trasmissione di report sull'operatività della Sezione speciale, secondo modalità e tempistiche concordate tra Ministero dello sviluppo economico e la *Regione*.

4. I report di cui al comma 3 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, alle sofferenze e alle perdite.

Art. 13.

(Disposizioni per la liquidazione della Sezione Speciale)

1. Le risorse che risultano impegnate alla data di chiusura del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR FSE Calabria 2014 – 2020 e che si renderanno disponibili successivamente alla predetta data, potranno, previo accordo con l'amministrazione regionale, essere impiegate dal *Gestore* per fornire nuove garanzie in favore dei *soggetti beneficiari*, nel rispetto delle

previsioni dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2 Le risorse della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* che, alla fine del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR FSE Calabria 2014 – 2020, non dovessero risultare impegnate, sono restituite alla *Regione*, con modalità e termini definiti tra le medesime *Parti*.

Art. 14.
(*Foro competente*)

1. Per eventuali controversie relative al presente Accordo è competente il Foro di Roma.

per il Ministero dello sviluppo economico

dott. Carlo Sappino

per il Ministero dell'economia e delle finanze

dott. Giuseppe Maresca

per la Regione Calabria

dott. Fortunato Varone

Rapporto di verifica

Nome file accordo.pdf.p7m.p7m
Data di verifica 23/10/2018 09:03:10 UTC
Versione CAPI 6.0.22

| Livello | Firmatario | Autorità emittente | Pagina | Esito |
|---------|--|-----------------------------------|--------|---|
| 1 |  VARONE FORTUNATO | CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=... | 2 |  |
| 2 |  Carlo Sappino | CN=InfoCert Firma Qualificata ... | 3 |  |
| 2 |  Giuseppe Maresca | CN=InfoCert Firma Qualificata ... | 4 |  |
| | Appendice A | | 5 | |

Esito

Firma valida

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/10/2018 09:02:49 UTC

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/10/2018 09:01:34 UTC

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: VARONE FORTUNATO

Seriale: 1598e8257018b8062b0fadf0160a8215

Organizzazione: non presente

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:VRNFTN77B21C352U

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1,

Validità: da 14/10/2016 00:00:00 UTC a 14/10/2019 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Esito

Firma valida

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/10/2018 09:02:50 UTC

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/10/2018 07:52:10 UTC

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <link><https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf></link>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Carlo Sappino

Seriale: 7510d7

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SPPCRL55L12H501V

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 04/04/2018 10:05:39 UTC a 21/05/2021 21:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Esito

Firma valida

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/10/2018 09:02:50 UTC

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/10/2018 10:50:43 UTC

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <link><https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf></link>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Giuseppe Maresca

Seriale: 889769

Organizzazione: MEF/80415740580

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-MRSGPP56A27H501A

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 25/07/2018 09:40:59 UTC a 25/07/2021 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC